

DECRETO RETTORALE N. 2161

Procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 22 come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- visto il Codice etico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 18 ottobre 2011, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il d.m. 2 maggio 2024, n. 639 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2024, concernente la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché razionalizzazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il decreto rettorale n. 6301 del 17 aprile 2020, recante: "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure concorsuali in modalità telematica per il conferimento degli assegni di ricerca e per il reclutamento di professori e ricercatori";
- visto il proprio decreto n. 1681 del 1° ottobre 2025 recante: "Regolamento concernente il conferimento e la disciplina dei contratti di ricerca";
- vista la delibera adottata dal Consiglio della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative nell'adunanza del 15 gennaio 2026;
- vista la delibera adottata dal Senato accademico nell'adunanza del 19 gennaio 2026;
- vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 30 gennaio 2026;

DECRETA

Art. 1

Indizione

È indetta la valutazione per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca nella seguente Facoltà dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, per il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:

FACOLTÀ DI SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE N. 1 posto

GRUPPO SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: 13/ECON-05 ECONOMETRIA

DISCIPLINARY SCIENTIFIC GROUP: 13/ECON-05 ECONOMETRICS

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: ECON-05/A ECONOMETRIA

ACADEMIC DISCIPLINE: ECON-05/A ECONOMETRICS

DURATA: biennale, rinnovabile.

DOCENTE RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA: Prof. Andrea MONTICINI.

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: I metodi *bootstrap*: contesti di applicabilità e criticità.

TITLE OF THE RESEARCH PROJECT: *On the Reliability of Bootstrap Methods.*

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA: Il progetto di ricerca ha come finalità l'individuazione degli ambiti di applicazione della metodologia di ricampionamento *bootstrap*. In molte circostanze, i metodi *bootstrap* offrono ai ricercatori empirici strumenti di inferenza più accurati rispetto ai metodi tradizionali. Tuttavia, esistono situazioni in cui l'inferenza fornita dai metodi *bootstrap* può risultare inaffidabile. Lo scopo della ricerca è documentare i casi in cui i metodi *bootstrap* producono risultati caratterizzati da bassa accuratezza e, ove possibile, proporre una tecnica diagnostica in grado di individuare tali situazioni. In particolare, il progetto mira a: 1) individuare, tramite simulazioni, i contesti in cui i metodi *bootstrap* presentano una bassa *performance*; 2) esplorare possibili *test* in grado di evidenziare la scarsa affidabilità dei metodi *bootstrap*; 3) applicare i metodi *bootstrap* a dati empirici al fine di fornire nuove evidenze e intuizioni su fenomeni economici e finanziari.

DESCRIPTION OF THE RESEARCH PROJECT: *The aim of this research project is to identify the domains of application of the bootstrap resampling methodology. In many circumstances, bootstrap methods provide empirical researchers with more accurate inferential tools than traditional methods. However, there are situations in which the inference delivered by bootstrap methods may prove to be unreliable. The purpose of the research is to document the cases in which bootstrap methods yield results characterized*

by low accuracy and, where possible, to propose a diagnostic technique capable of identifying such situations. Specifically, the project aims to: 1) identify, through simulation studies, the contexts in which bootstrap methods exhibit poor performance; 2) explore potential tests capable of detecting the low reliability of bootstrap methods; 3) apply bootstrap methods to empirical data in order to provide new evidence and insights into economic and financial phenomena.

FUNZIONI: Il/la candidato/a selezionato/a dovrà svolgere attività di ricerca nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di ECON-05/A ECONOMETRIA, con riferimento in particolare all'applicazione dei metodi *bootstrap* all'analisi di dati empirici, al fine di migliorare la comprensione di fenomeni economici e finanziari.

FUNCTIONS: *The selected candidate will be required to carry out research activities within the scientific-disciplinary sector ECON-05/A ECONOMETRICS, with particular reference to the application of bootstrap methods to the analysis of empirical data, with the aim of improving the understanding of economic and financial phenomena.*

SEDE: Milano.

STRUTTURA DI RIFERIMENTO: Dipartimento di Economia e Finanza.

LINGUA STRANIERA: Inglese.

FINANZIAMENTO: Università Cattolica del Sacro Cuore.

TRATTAMENTO ECONOMICO: Pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi a partecipare alla valutazione coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

Possono altresì partecipare alla valutazione coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

I requisiti per la partecipazione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande, fatto salvo quanto previsto al comma precedente.

Non possono partecipare al bando coloro che versino in una delle cause di incompatibilità stabilite dal codice etico dell'Ateneo.

Non possono inoltre partecipare al bando:

– coloro che hanno già fruito di contratti ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i cinque anni. Ai fini della durata complessiva del rapporto, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

– il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

– coloro che hanno fruito di contratti come ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

– coloro che hanno fruito di contratti della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui agli articoli 22, 22 *bis*, 22 *ter* e 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e con gli enti pubblici di ricerca, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

L’esclusione per difetto dei requisiti di ammissione è disposta con motivato provvedimento del Rettore.

Art. 3

Presentazione della domanda

Coloro che intendono partecipare alle procedure di valutazione di cui al precedente art. 1, devono presentare la domanda al Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il bando è reso pubblico sul sito *internet* dell’Ateneo all’indirizzo: <https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-contratti-di-ricerca#content>

La domanda di ammissione alla procedura selettiva, nonché i titoli posseduti, i documenti e le eventuali pubblicazioni ritenute utili, devono essere presentati, a pena di esclusione, entro e non oltre **le ore 16.00 del 20 marzo 2026**, per via telematica utilizzando l’applicazione informatica PICA (Piattaforma integrata concorsi Atenei) <https://pica.cineca.it/unicatt/>.

Al riguardo i candidati sono invitati a consultare Linee guida per la compilazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione sulla piattaforma integrata concorsi atenei "PICA".

Il candidato potrà accedere alla piattaforma del concorso utilizzando le credenziali rilasciate direttamente dalla piattaforma, con il proprio account LOGINMIUR, REPRISE o REFEREES.

Il candidato dovrà compilare la domanda in tutte le sue parti e allegare i documenti in formato elettronico PDF.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via *e-mail*. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- mediante firma digitale utilizzando *smart card*, *token* USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un *software* di firma;
- mediante caricamento di un *file* con estensione p7m per chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili.

In questo caso sarà necessario salvare sul proprio PC il *file* PDF generato dal sistema, firmare digitalmente il documento, senza apportare alcuna modifica, e caricarlo nuovamente sul sistema con l'estensione p7m.

In caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate, il candidato dovrà salvare sul proprio PC il *file* PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre la propria firma per esteso sull'ultima pagina.

Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione e, il *file* così ottenuto, dovrà essere caricato sul sistema.

Non saranno ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

In caso di comprovata impossibilità tecnica da parte dei sistemi informatici adottati dall'Ateneo, l'Università Cattolica si riserva di accettare la domanda di ammissione anche

con modalità diverse (posta elettronica certificata all'indirizzo: risorse.umane@pec.ucsc.it) rispetto a quanto indicato nei precedenti paragrafi.

Il candidato che intenda partecipare a più concorsi dovrà presentare per ogni procedura una domanda distinta.

Art. 4 **Contenuto della domanda**

Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare:

- 1) cognome e nome;
- 2) luogo e la data di nascita;
- 3) codice fiscale (per i candidati stranieri che non lo indicassero, lo stesso sarà determinato a cura dell'Università);
- 4) luogo di residenza;
- 5) cittadinanza;
- 6) se cittadino italiano, l'iscrizione nelle liste elettorali con l'indicazione del comune ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; ovvero se cittadino straniero, dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
- 7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- 8) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche e integrazioni;
- 9) di non versare in una delle cause d'incompatibilità di cui all'art. 2 del bando;
- 10) di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità previste dal Codice etico dell'Ateneo.

Ogni candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione universitaria.

Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio Gestione e amministrazione personale docente (uff.concorsi@unicatt.it) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano.

I candidati con disabilità devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Questa Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

Questa Amministrazione universitaria, inoltre, non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, ma a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5

Allegati alla domanda

La domanda deve essere corredata da:

- 1) il *curriculum* scientifico-professionale, volto ad attestare l'idoneità del candidato allo svolgimento dell'attività di ricerca di cui all'art. 1, corredato dall'eventuale elenco delle pubblicazioni;
- 2) i titoli e le eventuali pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione;
- 3) la fotocopia di un documento di riconoscimento;
- 4) la fotocopia del codice fiscale.

I candidati aventi cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea, possono produrre i titoli in originale o in copia autenticata, ovvero, nei casi consentiti dagli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti la conformità all'originale delle copie in carta semplice.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai sopra citati articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai sopra citati articoli 46 e 47, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Nei restanti casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono documentare gli stati, le qualità personali e i fatti mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero.

Ai certificati e alle attestazioni indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni già presentati all'Università.

Art. 6

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata – garantendo ove possibile una equilibrata rappresentanza di donne e uomini – dal Rettore con proprio decreto ed è composta da tre membri appartenenti ai ruoli dei professori universitari di I fascia o di II fascia designati dal Consiglio della Facoltà interessata.

Possono essere individuati quali membri della Commissione esaminatrice solo coloro che risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010.

Con il decreto rettorale di cui al primo comma è inoltre designato, su proposta del Consiglio di Facoltà, il membro della Commissione che ha il compito di convocare la prima riunione e di dare avvio ai lavori entro trenta giorni dalla data di emanazione del medesimo decreto.

In caso di mancato insediamento della Commissione entro il termine di cui al precedente comma, il Rettore può nominare una nuova Commissione con le modalità del presente articolo.

La Commissione esaminatrice individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.

Art. 7

Valutazione dei candidati

La selezione avviene mediante valutazione dei titoli e delle eventuali pubblicazioni presentati, integrata da un colloquio.

Per la valutazione dei candidati la Commissione esaminatrice dispone di cento punti di cui almeno quaranta riservati ai titoli e alle pubblicazioni e i rimanenti riservati al colloquio.

La Commissione esaminatrice nella prima riunione determina i criteri per la valutazione dei candidati.

La Commissione potrà altresì prevedere un punteggio minimo per l'ammissione al colloquio.

In conformità ai criteri predetti, pubblicati sul sito *internet* dell'Ateneo all'indirizzo <https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-contratti-di-ricerca#content>, la Commissione esaminatrice valuta per ciascun candidato:

- il *curriculum* scientifico-professionale;
- i titoli e le eventuali pubblicazioni presentati e la pertinenza di questi all'area o alle aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.

I candidati sono quindi convocati almeno 20 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento del colloquio concernente l'attività scientifica svolta.

Le date e le modalità di svolgimento del colloquio saranno rese note sul sito di Ateneo contestualmente alla pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle eventuali pubblicazioni e tramite comunicazione inviata dalla piattaforma PICA.

Ai candidati che non hanno raggiunto l'eventuale punteggio minimo richiesto, è data comunicazione di non ammissione al colloquio.

Durante il colloquio è accertata, inoltre, la conoscenza della lingua o delle lingue eventualmente richieste.

Nel caso in cui il colloquio sia svolto in modalità telematica, l'identità del candidato verrà verificata dalla Commissione attraverso la contestuale esibizione dell'originale del documento di riconoscimento già allegato in copia alla domanda di partecipazione al concorso.

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice, sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio, redige una graduatoria. Nel caso di parità prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.

Gli atti della procedura di valutazione sono approvati con decreto rettorale.

I lavori della Commissione esaminatrice devono concludersi entro 90 giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 90 giorni il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, nomina una nuova Commissione con le modalità di cui al precedente art. 6.

Al decreto rettorale di approvazione degli atti è data pubblicità sul sito *internet* dell'Ateneo.

Art. 8 **Conferimento**

Il collocamento in posizione utile nella graduatoria non dà diritto alla stipula del contratto di ricerca.

Il contratto di ricerca è stipulato dal Rettore.

La stipula del contratto e l'inizio delle attività di ricerca sono subordinati alla verifica che il soggetto:

– non abbia già fruito di contratti ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per un periodo che, sommato

alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i cinque anni. Ai fini della durata complessiva del rapporto, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

- abbia conseguito il titolo di dottore di ricerca – o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica;
- non abbia fruito di contratti della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui agli articoli 22, 22 *bis*, 22 *ter* e 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e con gli enti pubblici di ricerca, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Nel caso di mancata accettazione, il contratto di ricerca è stipulato con altro candidato secondo l'ordine della graduatoria, previo colloquio con l'Assistente ecclesiastico generale, volto a valutare l'adesione ai principi ispiratori dell'Ateneo.

Il contratto di ricerca:

- non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica;
- non è compatibile con la titolarità di contratti della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui agli articoli 22, 22 *bis*, 22 *ter* e 24;
- comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;
- non dà diritto di accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università.

Art. 9 Doveri

I titolari di contratti di ricerca sono tenuti alla realizzazione di un progetto di ricerca sotto la guida del docente responsabile dell'attività di ricerca e secondo le modalità stabilite dallo stesso, tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal Consiglio della facoltà interessata.

I titolari di contratti di ricerca sono inoltre tenuti a rispettare i principi ispiratori dello Statuto dell'Università e del Codice etico dell'Ateneo.

I titolari di contratti di ricerca:

- non possono stipulare contratti di lavoro subordinato di qualsiasi natura con soggetti terzi;
- possono svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, compatibile con la realizzazione del progetto di ricerca, sulla base del parere del docente responsabile dell'attività di ricerca, previa autorizzazione del Preside della Facoltà interessata;
- possono svolgere attività di didattica ufficiale frontale e attività di didattica integrativa e di supporto – conferite con apposito contratto – nei corsi di studio dell'Università Cattolica.

In caso di contratti di ricerca dell'area medico-clinica, i titolari degli stessi potranno svolgere – sentito il parere del docente responsabile dell'attività di ricerca e previa autorizzazione del Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” – attività assistenziale, esclusivamente in relazione al progetto di ricerca, presso il Policlinico universitario “A. Gemelli” o altre strutture sanitarie convenzionate.

Il titolare di contratto di ricerca svolge la propria attività presso la struttura indicata nel bando, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili.

Art. 10 **Proroga e rinnovo**

Entro 60 giorni prima della scadenza del contratto di ricerca, il Consiglio della Facoltà interessata, può deliberare la proroga fino ad un ulteriore anno – nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale – in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

La proroga del contratto di ricerca è sottoscritta dal titolare del contratto e dal Rettore. Entro 90 giorni prima della scadenza del contratto di ricerca, il Consiglio della Facoltà interessata, ove previsto dal bando, può deliberare – sentito il parere del docente responsabile dell'attività di ricerca – il rinnovo per ulteriori due anni.

Il rinnovo del contratto di ricerca è sottoscritto dal titolare del contratto e dal Rettore.

La proroga o il rinnovo del contratto di ricerca sono subordinati alla verifica che il soggetto:

- non abbia già fruito di contratti ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per un periodo che, sommato alla durata della proroga o del rinnovo, superi complessivamente i cinque anni;
- non abbia già fruito di contratti della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui agli articoli 22, 22 *bis*, 22 *ter* e 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e con gli enti pubblici di ricerca, per un periodo che, sommato alla durata della proroga o del rinnovo, superi complessivamente gli undici anni, anche non

continuativi.

Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 11

Anagrafe pubblicazioni

Tutti i dati e le valutazioni relative ai lavori di ricerca e alle pubblicazioni dei titolari di contratto di ricerca sono inseriti e costantemente aggiornati in un'apposita banca dati gestita dai competenti Uffici dell'Università.

Art. 12

Trattamento economico

L'importo lordo annuo dei contratti di ricerca è determinato con delibera dell'Organo direttivo competente e indicato all'art. 1 del presente bando.

I compensi sono erogati in soluzioni mensili e sono soggetti, in materia previdenziale e fiscale, alle norme legislative in vigore.

Art. 13

Risoluzione del rapporto contrattuale e infrazioni disciplinari

L'attribuzione del contratto di ricerca è revocata e il relativo rapporto è risolto anticipatamente con decreto del Rettore, secondo le modalità di cui ai successivi commi:

- nel caso in cui sopravvenga una delle cause di inammissibilità o una delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 2;
- in caso di mancata osservanza dei doveri di cui al precedente articolo 9.

Il decreto del Rettore è emanato a seguito di delibera del Consiglio di Facoltà adottata, previa contestazione all'interessato, su proposta del docente responsabile dell'attività di ricerca o del Preside.

Nel caso di infrazioni disciplinari si applica quanto previsto dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari adottate dall'Università Cattolica.

Art. 14

Brevettazione

L'eventuale realizzazione, nell'espletamento della propria attività, da parte dei titolari dei contratti di cui al regolamento, di un'innovazione suscettibile di brevettazione, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia e alle disposizioni regolamentari adottate dall'Università Cattolica.

Art. 15
Trattamento dei dati personali

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (*General Data Protection Regulation* – GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di Titolare del trattamento, per il tramite dell'ufficio Gestione e amministrazione personale docente, e trattati per finalità di gestione della procedura di valutazione e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

All'indirizzo internet d'Ateneo <https://www.unicatt.it/privacy> è disponibile l'*Informativa per bandi e concorsi* relativa al trattamento dei dati personali.

Art. 16
Responsabile del procedimento

Responsabile delle procedure del presente bando è il Dott. Federico LIOTTA – Dirigente responsabile Servizi al personale docente e tecnico amministrativo - Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano (tel. 02/7234.3813 - e-mail: uff.concorsi@unicatt.it).

Art. 17
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e dal “Regolamento concernente il conferimento e la disciplina dei contratti di ricerca”, si applicano le disposizioni statutarie, regolamentari o adottate con apposite delibere degli Organi accademici e direttivi dell'Università Cattolica.

Milano, 10 febbraio 2026

IL RETTORE
(Prof.ssa Elena Beccalli)
F.to: E. Beccalli

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Nusiner)
F.to: P. Nusiner

Per copia conforme all'originale.
Milano, 13 febbraio 2026

IL FUNZIONARIO DELEGATO

